



COMUNE DI OSPEDALETTO EUGANEO

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO

Articolo 1 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO	2
Articolo 2 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO.....	2
Articolo 3 – AMMONTARE DELL’AFFIDAMENTO	2
Articolo 4 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO	3
Articolo 5 - VARIAZIONI DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE.....	5
Articolo 6 - REVISIONI DEI PREZZI	5
Articolo 7 – PERSONALE ALLE DIPENDENZE DELL’AGGIUDICATARIO	5
Articolo 8 – OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO	6
Articolo 9 – OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE.....	6
Articolo 10 – SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	6
Articolo 11 – DIRITTO DI RECESSO DA PARTE DEL COMMITTENTE.....	7
Articolo 12 - GARANZIA DEFINITIVA	7
Articolo 13 - DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL’AGGIUDICATARIO	8
Articolo 14 - DIVIETO DI SOSPENDERE O DI RITARDARE LE PRESTAZIONI	8
Articolo 15 - RISCHI DA INTERFERENZA	8
Articolo 16 - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO PER CAUSE IMPREVEDIBILI O DI FORZA MAGGIORE	9
Articolo 17 - CONTESTAZIONI – CONTRADDITTORIO – ACCORDO BONARIO	9
Articolo 18 – FORMA DEL CONTRATTO.....	9
Articolo 19 – SPESE E ONERI ACCESSORI	9
Articolo 20 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	10
Articolo 21 – CESSIONE DI CREDITO - CESSIONE DEL CONTRATTO.....	10
Articolo 22 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	10
Articolo 23 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	11
Articolo 24 – DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	11
Articolo 25 – ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE	11
Articolo 26 – DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’APPROVAZIONE SPECIFICA AI SENSI DEGLI ARTICOLO 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE	11
Articolo 27 – CODICE DI COMPORTAMENTO E “PANTOUFLAGE”	11
Articolo 28 – WHISTLEBLOWING	12
Articolo 29 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E TRASPARENZA.....	12
Articolo 30 – NORMA FINALE E DI RINVIO.....	12

Articolo 1 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

L'affidamento ha per oggetto il servizio di consulenza ed assistenza assicurativa (brokeraggio) a favore del Comune di Ospedaletto Euganeo. La normativa di riferimento per lo svolgimento dell'attività è contenuta nel D. Lgs. 209/2005 e s.m.i. (c.d. "Codice delle Assicurazioni"), attuativo della Direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa.

I contratti assicurativi stipulati del Comune di Ospedaletto Euganeo in vigore alla data del bando di gara sono i seguenti:

N.	Ramo
1	RCT/RC Patr.C/lieve
2	RCT/RCO
3	Tutela giudiziaria
4	Multi Rischi commerciale
5	RCA varie RCA
6	Infortuni
7	Cauzione Veneto Strade

Articolo 2 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO

Il servizio ha effetto dalle ore 24.00 del 01/01/2027 alle ore 24.00 del 31/12/2031 senza obbligo di disdetta.

Dalla data di aggiudicazione il Broker dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo, adempiendo agli obblighi previsti dal presente capitolato.

L'aggiudicatario si impegna a porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio delle competenze secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia. In caso di scadenza anticipata dell'incarico il Broker, su richiesta del Comune di Ospedaletto Euganeo, si impegna a assicurare, alle medesime condizioni previste nel capitolato, la prosecuzione delle attività per almeno 120 giorni al fine di consentire il graduale passaggio di competenze.

È fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli inerenti la risoluzione e la disdetta del contratto.

Il Committente, ai sensi dell'art. 120, comma 10 e 11, del D.Lgs. 36/2023, si riserva la facoltà di proroga dei servizi per un periodo non superiore a 6 mesi e comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l'individuazione del nuovo contraente.

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.

Articolo 3 – AMMONTARE DELL’AFFIDAMENTO

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per l'Ente alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto il compenso per il Broker, in ragione degli usi negoziali diffusi nel mercato assicurativo sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di assicurazione con le quali saranno stipulati i vari contratti assicurativi.

Ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. il valore stimato dell'appalto relativo al periodo dalle ore 24.00 del 31/12/2026 alle ore 24.00 del 31/12/2031 è pari a:

Descrizione	(oneri e tasse governative incluse)
Importo a base di gara (60 mesi)	185.000,00 €
opzione di cui all'art. 120 comma 10 e 11 D.Lgs. 36/2023 (proroga tecnica 6 mesi)	18.500,00 €
Valore stimato dell'appalto	203.500,00 €

L'importo è stato stimato sulla base dei premi assicurativi imponibili relativi ai contratti di assicurazione stipulati, rinnovati o confermati a cui verrà applicata l'aliquota provvigionale.

Il Contratto Collettivo applicato é: CCNL Commercio – Aziende del terziario, distribuzione e servizi codice CNEL H011.

Essendo i servizi in oggetto di natura intellettuale, a norma dell'art. 108 comma 9 del Codice non viene richiesto ai concorrenti l'indicazione dei propri costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze, non soggetto a ribasso, è pari a € 0,00, in quanto non sussiste l'obbligo per l'Amministrazione di predisporre, ai sensi del D.lgs. 81/2008 il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) per la presente procedura. Tenuto conto della prestazione oggetto del contratto non viene richiesta la dichiarazione degli impegni di cui all'art. 102 del Codice.

Articolo 4 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

L'Aggiudicatario s'impegna a svolgere il Servizio oggetto dell'affidamento con i propri mezzi e la propria organizzazione; in particolare le prestazioni che dovranno essere svolte vengono di seguito elencate in forma indicativa e non esaustiva:

A. Definizione del programma assicurativo

analisi e studio diretti all'individuazione dei rischi, verifica dell'adeguatezza delle coperture attualmente in essere presso l'Ente appaltante ed eventuale redazione di proposte di modifica. Tale attività comprenderà il monitoraggio dei costi delle coperture, l'analisi del rapporto Sinistri/Premi, la valutazione costi/benefici, l'esame delle risorse impiegate nella gestione in relazione alla qualità dei servizi offerti;

elaborazione statistiche sinistri ed evidenziazione di eventuali problematiche rilevate;

redazione su richiesta del Comune di una relazione dettagliata sulle coperture assicurative esistenti, con evidenziazione di eventuali rischi non assicurati, innovazioni legislative, evoluzioni giurisprudenziali, situazione ed evoluzione del mercato assicurativo, nuove clausole contrattuali e andamento dei sinistri, correlata da valutazione ed eventuali proposte;

assistenza, su specifica richiesta del committente, nella gestione dei sinistri attivi e passivi (apertura/chiusura, gestione, perizia, valutazione dei risarcimenti ed indennizzi) e nella gestione tecnica e amministrativa dei contratti assicurativi dell'Ente con controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenza dei ratei dei premi ed ogni altra connessa attività amministrativo-contabile;

aggiornamento, in corso di servizio, dei contratti in relazione alle esigenze dell'Ente e alle evoluzioni legislative e regolamentari, o eventualmente, in relazione all'analisi del mercato assicurativo ed alle novità proposte dalle Compagnie assicuratrici.

B. Supporto al collocamento sul mercato

- analisi delle condizioni di mercato e ricerca delle migliori condizioni di polizza in termini di copertura del rischio e di costi da sostenere;

- elaborazione, previa intesa con gli uffici dell' Ente appaltante, degli atti di gara inerenti i servizi assicurativi. Predisposizione di capitolati speciali di appalto base sei mesi prima della scadenza delle polizze, o entro diverso termine concordato in caso di procedure d'urgenza, per le procedure di selezione del contraente che il Comune di Ospedaletto Euganeo riterrà d'indire per l'assunzione di polizze assicurative. A tal proposito, ogni capitolato prodotto dal Broker dovrà essere corredato, all'atto della consegna e comunque prima della pubblicazione del relativo bando di gara, da apposita dichiarazione, nella quale il Broker stesso attesti di aver fornito una consulenza fondata su un'analisi imparziale, che le coperture assicurative e l'ammontare del premio posto a base d'asta sono congrui rispetto alle esigenze del Comune di Ospedaletto Euganeo nonché tali da garantire ampia partecipazione alla gara;
- individuazione dei criteri di aggiudicazione ed assistenza nella valutazione delle offerte tecniche presentate dalle compagnie di assicurazione nel corso delle procedure di selezione del contraente, secondo i principi stabiliti dalla normativa vigente in materia e con le modalità concordate con l'Amministrazione comunale.

C. Assistenza nella gestione ordinaria delle polizze

- segnalazione delle scadenze, almeno 60 (sessanta) giorni prima di quanto indicato nelle relative polizze; verifica dell'esattezza dei premi e delle franchigie a carico dell'Ente richiesti dalla Compagnia Assicurativa aggiudicataria;
- trasmissione dei dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie, ecc.);
- verifica della puntualità delle relative rimesse ai fini di evitare rischi di scopertura per ritardi nel pagamento delle somme dovute;
- controllo sui contenuti e tempi di emissione di ogni documento di polizza, nonché sulle appendici che si rendesse necessario richiedere alla Compagnia Assicurativa aggiudicataria nel corso di validità delle polizze;
- verifica della corretta applicazione di eventuali scoperti e/o franchigie; segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori a carico del Comune di Ospedaletto Euganeo indicati nelle polizze;
- segnalazione tempestiva di eventuali problematiche emergenti e delle modalità per relative risoluzioni, anche quando, seppur riferiti ad epoca precedente alla decorrenza dell'incarico, non siano ancora stati definiti alla data di inizio del servizio oggetto del presente capitolato;
- assistenza agli uffici comunali competenti nella denuncia dei sinistri e nella successiva trattazione con la Compagnia assicurativa aggiudicataria, con l'obbligo, in caso di richiesta espressa da parte del Comune, dell'analisi della situazione del singolo sinistro (motivi del mancato pagamento da parte della compagnia, criticità ed adempimenti che si reputino necessari);
- assistenza agli uffici comunali competenti nella gestione della fase del pre – contenzioso e contenzioso;
- formalizzazione di un piano operativo per la gestione dei sinistri, che favorisca l'avvio di procedure standardizzate per semplificare e velocizzare i tempi di definizione delle pratiche;
- presenza del referente sinistri a supporto del dirigente competente o suo delegato agli incontri con i cittadini e/o loro Legali e/o coi periti di parte per la definizione degli indennizzi dei sinistri (a richiesta);
- predisposizione di rapporti a richiesta dell'Ente che esprimano in forma sintetica lo stato dei procedimenti di sinistro in corso, nonché la sinistrosità relativa ai singoli contratti di polizza con evidenziazione del relativo andamento storico;
- formazione ed aggiornamento in materia assicurativa del personale dell'Ente per un numero di proposte formative annue non inferiore a n. 4, in presenza o in modalità telematica;

- assistenza per la verifica di idoneità e congruità delle polizze presentate da terzi al Comune di Ospedaletto Euganeo entro massimo 3 giorni lavorativi dalla richiesta da parte dell'Ente;
- tempestiva informazione circa le valutazioni dei mercati assicurativi, con particolare riferimento alle condizioni di solidità economica delle Compagnie di Assicurazione, e verifica del rispetto degli obblighi contrattuali assunti dalle diverse Compagnie Assicuratrici nazionali ed internazionali;
- messa a disposizione, di un servizio telematico di invio e archivio dei sinistri che agevoli l'ufficio competente relativamente al monitoraggio sullo stato delle pratiche riguardanti tutte le polizze in essere in ordine alle varie fasi e casistiche (es: apertura, riserva, contenzioso, chiusura, eventuale franchigia corrisposta);

È esplicitamente convenuto che restano in capo al Comune di Ospedaletto Euganeo l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del Contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

È convenuto inoltre che ogni elaborato (capitolato, relazione, statistica, ecc.) prodotto dal broker nel corso dello svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato d'onori, all'atto della consegna diventa di proprietà del Comune di Ospedaletto Euganeo il quale, inoltre, acquisisce la libera disponibilità di utilizzarli.

Entro i limiti di cui al comma precedente l'Amministrazione comunale autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici. Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Amministrazione appaltante, né è in grado di impegnare l'Amministrazione se non previa esplicita autorizzazione.

Articolo 5 - VARIAZIONI DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE

Ai sensi dell'art. 120, comma 10 e 11, del D.Lgs. 36/2023, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto. Entro trenta giorni dalla conclusione del contratto o dall'avvio dello stesso il broker presenterà una relazione contenente una valutazione complessiva sui rischi assicurati/ assicurabili del Comune, sulle coperture in essere e proposta di eventuale modifica.

Articolo 6 - REVISIONI DEI PREZZI

Alla presente gara si applica la revisione prezzi, nel senso che detto istituto della revisione prezzi è stato previsto e disciplinato nei vari capitolati di polizze assicurative aggiudicate dall'ente, ne consegue che ad esso si correla, indirettamente, l'importo della provvigione da riconoscersi al broker.

Articolo 7 – PERSONALE ALLE DIPENDENZE DELL'AGGIUDICATARIO

Il Broker per l'espletamento del servizio dovrà avvalersi di un'organizzazione tale da assicurare un costante e rapido collegamento con il Comune, nonché un elevato livello di prestazione, al fine di fronteggiare qualunque esigenza che possa emergere nel corso del periodo di affidamento del servizio.

A tal fine il Broker dovrà mantenere in essere un Ufficio operativo e dovrà designare un referente per il Comune che sarà il Responsabile del servizio e dedicare allo svolgimento del servizio stesso personale professionalmente qualificato. Tali figure professionali saranno quelle individuate dal Broker.

Articolo 8 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario si impegna a:

- eseguire il servizio secondo i contenuti del presente Capitolato speciale con diligenza e nell'esclusivo interesse di questo Comune;
- garantire la trasparenza nei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi;
- mettere a disposizione di questo Comune ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.
- L'aggiudicatario è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare all'Amministrazione appaltante; il Broker è altresì responsabile qualora non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi di questo Comune competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio.
- L'aggiudicatario risponde altresì dei danni causati dopo la scadenza del servizio di cui al presente capitolato purchè derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso.

Articolo 9 – OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE

L'Amministrazione comunale si impegna a:

- affidare la gestione delle polizze al Broker;
- provvedere al pagare i premi assicurativi tramite il Broker concretizzando a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 C.C.;
- non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza del Broker;
- rendere noto, in caso di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto e delle relative polizze, è affidata al Broker il quale è deputato a rapportarsi, per conto di questo Comune, con le Compagnie di assicurazione per ogni questione inerente i contratto stesso;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti il servizio

Articolo 10 – SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

L'Affidatario deve eseguire direttamente tutte le prestazioni oggetto dell'affidamento, collocate in un contesto organizzativo improntato sulla condivisione delle azioni poste in essere con il Soggetto individuato per la gestione dei servizi. L'unitarietà dell'affidamento costituisce un valore aggiunto in termini gestionali e di efficacia del servizio. La necessità di continui e sistematici momenti di confronto e condivisione tra i Soggetti che partecipano alla gestione, nonché la particolarità che connota il servizio, inducono a ritenere necessaria la presenza di un unico operatore economico. Il subappalto pertanto non è ammesso. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. Nel caso di violazione a tale divieto, la cessione o il subappalto si intenderanno nulli e pertanto senza alcun effetto nei rapporti con il Comune, il quale avrà tuttavia il diritto di recedere dal contratto medesimo e di chiedere il risarcimento di ogni eventuale danno.

Articolo 11 – DIRITTO DI RECESSO DA PARTE DEL COMMITTENTE

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il Committente potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento, previo pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo del servizio da eseguire, così come previsto dall'art. 123 del D.Lgs. 36/2023, fatto salvo ogni altro eventuale atto che si rendesse necessario a tutela del pubblico interesse, nei seguenti casi:

- inadempimento contrattuale, comunque determinato o per prestazione professionale irregolare o giudicata scarsamente produttiva e insufficiente; in tal caso dovranno essere comunicati all'altra parte i motivi di revoca ai fini di giustificazioni da fornirsi entro 30 giorni dalla notifica della richiesta;
- sopravvenuta insussistenza della causa del contratto per effetto di legge o a seguito di atti riorganizzativi dei servizi dell'ente che rendessero superata la necessità della prestazione richiesta;
- cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario.

La risoluzione avverrà tramite l'invio di raccomandata con avviso di ricevimento e avrà effetto dal 30° giorno successivo alla data di ricevimento.

In caso di risoluzione del contratto resta salva la possibilità per il Comune di Ospedaletto Euganeo di applicare tutte le norme di legge e regolamento in materia di inadempimento contrattuale nonché di procedere all'introito della cauzione definitiva.

Il Comune di Ospedaletto Euganeo si riserva, a suo insindacabile giudizio e previa regolare diffida, di risolvere unilateralmente il contratto nel caso in cui si verifichino gravi inadempienze agli posti entro il a carico del Broker nel presente capitolato. La risoluzione sarà preceduta da una contestazione, inviata a mezzo PEC, con l'indicazione di un termine quali giustificazioni.

Il broker dovrà fornire le relative La risoluzione del contratto avverrà di diritto qualora l'aggiudicatario non sia più iscritto al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi di cui al D. Lgs. 209/2005 e s.m.i. o nel caso in cui venga dichiarato fallito.

Trova altresì applicazione la disciplina della L 120/2020 e smi ovvero la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dal Committente e opera di diritto.

Articolo 12 - GARANZIA DEFINITIVA

L'Affidatario, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 36/2023, dovrà presentare, a garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto e al momento della stipula dello stesso, idonea garanzia definitiva per un importo pari al 5% dell'importo contrattuale (al netto degli oneri fiscali). Alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106 comma 8 e gli aumenti previsti dall'art. 117 comma 2.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Il Committente può richiedere all'Affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

In caso di inadempienze dell'Affidatario per l'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori che espletano la prestazione, il Committente ha il diritto di avvalersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario medesimo. La garanzia dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa che dovrà:

- A. contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Comune di Ospedaletto Euganeo);
- B. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- C. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- D. avere validità per 180 giorni dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione dell'offerta;
- E. prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

La polizza dovrà essere redatta in conformità a quanto prescritto dall'art. 106 comma 3 del Codice. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento.

Articolo 13 - DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO

In caso di disdetta del contratto da parte dell'Aggiudicatario prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo o giusta causa sarà addebitata all'impresa appaltatrice l'eventuale maggior spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni.

Qualora ricorra giusta causa di recesso, l'Aggiudicatario dovrà dare comunicazione al Committente della rinuncia almeno 90 giorni prima del previsto termine di cessazione, con lettera raccomandata, pena la perdita della garanzia fideiussoria.

Articolo 14 - DIVIETO DI SOSPENDERE O DI RITARDARE LE PRESTAZIONI

L'Affidatario non può sospendere o ritardare le prestazioni con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Amministrazione Comunale.

La sospensione o il ritardo delle prestazioni per decisione unilaterale dell'Affidatario costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto per fatto dell'Affidatario qualora questi, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dall'Amministrazione Comunale a mezzo telefax o PEC, non abbia ottemperato.

In tale ipotesi restano a carico dell'Affidatario tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione. Resta fermo quanto previsto dalla L. 120/2020 e smi.

Articolo 15 - RISCHI DA INTERFERENZA

Per quanto concerne lo specifico appalto in oggetto, la stazione appaltante ha valutato che, in rapporto alle attività oggetto dell'affidamento, non si riscontrano rischi da interferenze e pertanto gli oneri relativi sono ritenuti insussistenti e quindi quantificati in € 0,00. Di conseguenza non è stato

predisposto il “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza” (DUVRI) di cui all'art. 26, comma 3, del D. Lgs. N° 81/2008.

Articolo 16 - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO PER CAUSE IMPREVEDIBILI O DI FORZA MAGGIORE

Ai sensi dell'art. 121, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, ove successivamente alla consegna del servizio insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento del servizio medesimo, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti del servizio eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni del servizio sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa del servizio. Qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il R.U.P. deve darne avviso all'ANAC.

Articolo 17 - CONTESTAZIONI – CONTRADDITTORIO – ACCORDO BONARIO

Tutte le eccezioni che l'Affidatario intenda formulare, a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta al Responsabile del Progetto e debitamente documentate.

Detta comunicazione deve essere fatta entro sette giorni lavorativi dalla data in cui l'Affidatario ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione, oppure dal ricevimento del documento dell'Amministrazione Comunale che si intende contestare. La contestazione, ove ciò non sia stato svolto immediatamente, deve essere illustrata e documentata nei dieci giorni successivi. Qualora l'Affidatario non espliciti le sue doglianze nel modo e nei termini sopra indicati esso decade dal diritto di farle valere.

Articolo 18 – FORMA DEL CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato digitalmente mediante scrittura privata, cui sarà allegato il presente Capitolato speciale d'appalto, in modalità elettronica, entro 30 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione, nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al D.Lgs. 82 del 07/03/2005.

La mancata stipula del contratto, nel termine fissato, per fatto dell'Affidatario, costituisce motivo di revoca dell'affidamento.

Le spese tutte, inerenti e conseguenti al contratto relativo all'affidamento di cui trattasi, saranno a carico dell'Affidatario.

Articolo 19 – SPESE E ONERI ACCESSORI

Sono a carico dell'Affidatario tutte le spese, oneri, contributi e indennità previsti per la gestione del contratto. Sono altresì a suo carico le spese di bollo, di registrazione e ogni altra spesa accessoria inerente al contratto.

Ai sensi dell'art. 1 dell'allegato 1.A al Codice, il valore dell'imposta di bollo, che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, è determinato sulla base della Tabella di cui all'allegato citato.

L'imposta è determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all'importo massimo previsto nel contratto, ivi comprese opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti.

Il pagamento dell'imposta, di cui all'art. 1 dell'allegato 1.A al Codice, ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate avente natura non regolamentare sono individuate le modalità telematiche di versamento, diverse da quelle di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 642, coerenti con la piena digitalizzazione del procurement, al fine di ridurre gli oneri gestionali e di conservazione documentale.

Articolo 20 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del precedente articolo 23 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Padova ed è esclusa la competenza arbitrale.

La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere le forniture o i servizi, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Articolo 21 – CESSIONE DI CREDITO - CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata qualunque cessione di credito non espressamente prevista dall'articolo 1260 Codice Civile e qualunque procura che non sia riconosciuta. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Articolo 22 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Affidatario, per il tramite del Legale Rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010, pena la nullità assoluta del presente contratto. L'Affidatario si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sul predetto conto corrente. Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 8, della Legge n° 136/2010.

L'Affidatario si obbliga altresì a inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

L'Affidatario che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione Contraente e la Prefettura territorialmente competente. L'Affidatario si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti del Comune di Ospedaletto Euganeo, della Prefettura territorialmente competente. Con riferimento ai subcontratti, l'Affidatario si obbliga a trasmettere al Comune di Ospedaletto Euganeo specifica dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Articolo 23 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Aggiudicatario sarà tenuto alla tutela della riservatezza degli utenti del servizio affidato, con particolare osservanza delle norme previste dal D.Lgs n° 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e dal Regolamento UE n° 679/2016.

Il personale è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale e il segreto d'ufficio.

L'Aggiudicatario si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni in possesso dei suoi operatori e raccolte nell'ambito dell'attività prestata.

Il trattamento e la tutela dei dati personali verranno effettuati come da informativa allegata, da considerarsi parte integrante del presente capitolato.

Articolo 24 – DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Aggiudicatario sarà, in sede contrattuale, designato dal Comune di Ospedaletto Euganeo quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n° 2016/679 e del relativo decreto di recepimento D. Lgs. n° 101 del 10 agosto 2018. In virtù di tale trattamento, le Parti stipuleranno l'accordo allegato (all. A) al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n° 2016/679, al D. Lgs. n° 101 del 10 agosto 2018 e da ogni altra normativa applicabile.

Articolo 25 – ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE

L'Aggiudicatario, con il fatto stesso di sottoscrivere l'offerta, espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste nel presente Capitolato speciale e in tutti gli altri documenti, che del contratto formano parte integrante, hanno carattere di essenzialità. In particolare, dopo la sottoscrizione dell'offerta, l'appaltatore non potrà più sollevare eccezioni aventi a oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi si debbano eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele e adottare determinati accorgimenti.

Articolo 26 – DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'APPROVAZIONE SPECIFICA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE

L'Aggiudicatario dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate in tutti gli articoli del presente Capitolato Speciale. Dichiara inoltre di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341 del Codice Civile, tutte le clausole sopra riportate.

Articolo 27 – CODICE DI COMPORTAMENTO E “PANTOUFLAGE”

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. n° 62/2013 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30/03/2011 n. 165") e del Codice di comportamento del Comune di Ospedaletto Euganeo, adottato con deliberazione di Giunta comunale n° 326 del 17 dicembre 2013, l'Aggiudicatario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopra citati codici per quanto compatibili.

L'Aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 53, comma 16ter, del D. Lgs. n° 165/2001, sottoscrivendo il contratto attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto

delle Pubbliche Amministrazioni nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del relativo rapporto di lavoro.

Articolo 28 – WHISTLEBLOWING

L'Affidatario prende atto che la disciplina a livello nazionale, in materia di whistleblowing, è stata riformata a opera del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 che, recependo la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, ha abrogato l'art. 54-bis, D. Lgs. 165/2001 così come l'art. 3, L. 179/2017 e raccolto in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti.

In attuazione dell'art. 10 del D.Lgs. 24/2023 l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato, con Delibera n. 311 del 13 luglio 2023, le "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali- procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne".

Il concessionario si impegna solennemente a non adottare misure ritorsive nei confronti dei segnalanti.

Articolo 29 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E TRASPARENZA

L'Affidatario si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi variazione che dovesse intervenire sui dati dichiarati in sede di gara (es. cambio di sede, rappresentante legale, compagine sociale, ecc.). L'Affidatario acconsente alla pubblicazione dei dati relativi al presente contratto, inclusi gli atti di affidamento e il contratto stesso, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web del Comune.

Articolo 30 – NORMA FINALE E DI RINVIO

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato speciale d'appalto, si intendono richiamate le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, in particolare il D.Lgs. 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici) e le norme vigenti in materia di appalti e servizi.